



## Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal)

### Modifica del 9 dicembre 2016

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>1</sup> sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

*Ingresso*

visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000<sup>2</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);

visto l'articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994<sup>3</sup>

sull'assicurazione malattie (legge/LAMal);

visto l'articolo 82 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 2000<sup>4</sup> sugli agenti terapeutici (LATER);

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997<sup>5</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

*Art. 45, rubrica e cpv. 1 lett. b*

Autorizzazione

<sup>1</sup> Le levatrici devono attestare:

- b. un'attività pratica di due anni effettuata:
  - 1. presso una levatrice autorizzata conformemente alla presente ordinanza,
  - 2. nel reparto d'ostetricia di un ospedale,
  - 3. in un gabinetto medico specializzato, o
  - 4. in un'organizzazione delle levatrici sotto la direzione di una levatrice;

<sup>1</sup> RS 832.102

<sup>2</sup> RS 830.1

<sup>3</sup> RS 832.10

<sup>4</sup> RS 812.21

<sup>5</sup> RS 172.010

*Art. 45a* Organizzazioni delle levatrici

Le organizzazioni delle levatrici sono autorizzate se:

- a. sono riconosciute giusta la legislazione del Cantone in cui esercitano;
- b. hanno definito il loro campo d'attività quanto al territorio, all'orario, al tipo di cure e di pazienti;
- c. le loro prestazioni sono fornite da persone che adempiono le condizioni di cui all'articolo 45;
- d. dispongono delle attrezzature corrispondenti al loro campo d'attività;
- e. partecipano alle misure di controllo di qualità di cui all'articolo 77, intese a garantire, nell'ambito del loro campo d'attività, l'effettuazione di prestazioni di maternità di buona qualità e adeguate.

*Art. 46 cpv. 1 lett. f*

<sup>1</sup> Sono autorizzate a dispensare cure previa prescrizione medica le persone che esercitano in nome e per conto proprio una delle seguenti professioni:

- f. neuropsicologo.

*Art. 50 lett. b*

I logopedisti devono attestare:

- b. un'attività pratica di due anni nel campo della logopedia clinica con esperienza preponderante nel campo della terapia degli adulti, di cui:
  1. almeno un anno deve essere assolto in un ospedale sotto la direzione di un medico specialista (otorinolaringologia, psichiatria, pedopsichiatria, foniatria o neurologia) coadiuvato da un logopedista che soddisfa le condizioni d'autorizzazione stabilite nella presente ordinanza,
  2. un anno può essere assolto nel gabinetto medico o in un'organizzazione di logopedia autorizzata ai sensi della presente ordinanza sotto la direzione di un medico specialista coadiuvato da un logopedista che soddisfa le condizioni d'autorizzazione stabilite nella presente ordinanza.

*Art. 50b* Neuropsicologi

I neuropsicologi devono attestare:

- a. il conseguimento di un diploma in psicologia riconosciuto e di un titolo di perfezionamento federale o equivalente riconosciuto in neuropsicologia secondo la legge del 18 marzo 2011<sup>6</sup> sulle professioni psicologiche (LPPsi); oppure
- b. il conseguimento di un diploma in psicologia riconosciuto secondo la LPPsi e di un titolo di specializzazione in neuropsicologia della Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi.

<sup>6</sup> RS 935.81

*Art. 51 lett. e, 52 lett. e, 52a lett. e 52b lett. e*

*Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 52c* Organizzazioni di logopedia

Le organizzazioni di logopedia sono autorizzate se:

- a. sono riconosciute giusta la legislazione del Cantone in cui esercitano;
- b. hanno definito il loro campo d'attività quanto al territorio, all'orario, al tipo di cure e di pazienti;
- c. le loro prestazioni sono fornite da persone che adempiono le condizioni di cui all'articolo 50;
- d. dispongono delle attrezzature corrispondenti al loro campo d'attività;
- e. partecipano alle misure di controllo di qualità di cui all'articolo 77, intese a garantire, nell'ambito del loro campo d'attività, una logopedia di buona qualità e adeguata.

*Art. 54 cpv. 3 lett. b e 4*

<sup>3</sup> I laboratori che, per mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato, eseguono altre analisi oltre quelle attinenti all'ambito delle cure di base, sono autorizzati se:

- b. il direttore ai sensi della lettera a attesta un titolo di perfezionamento in medicina di laboratorio rilasciato dall'Associazione «I laboratori medici della Svizzera» (FAMH) o ritenuto equipollente ad esso.

<sup>4</sup> *Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 54a* Procedura e tasse

<sup>1</sup> L'UFSP decide in merito alle domande di riconoscimento dell'equipollenza di titoli di perfezionamento in medicina di laboratorio secondo gli articoli 54 capoverso 3 lettera b.

<sup>2</sup> Per la decisione secondo il capoverso 1 è riscossa una tassa. Essa è commisurata al tempo impiegato, ma non deve superare 3000 franchi.

<sup>3</sup> Se sono necessarie spese straordinarie, segnatamente se la domanda è giudicata lacunosa o incompleta ed è rinviata per essere migliorata, la tassa può superare l'importo massimo secondo il capoverso 2; non può tuttavia superare 5000 franchi.

<sup>4</sup> La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda della competenza specifica richiesta e della classe di funzione del personale incaricato.

<sup>5</sup> Può essere fatturato un congruo anticipo delle spese.

<sup>6</sup> Per il rimanente si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>7</sup> sugli emolumenti.

<sup>7</sup> RS 172.041.1

## II

*Disposizione transitoria della modifica del 9 dicembre 2016*

Le domande di riconoscimento dell'equipollenza di titoli di perfezionamento in medicina di laboratorio secondo l'articolo 54a, presentate prima dell'entrata in vigore della modifica del 9 dicembre 2016, sono rette dal diritto vigente.

## III

L'ordinanza del 14 febbraio 2007<sup>8</sup> sugli esami genetici sull'essere umano è modificata come segue:

*Art. 6 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'UFSP decide sull'equivalenza dei titoli esteri con i titoli di cui al capoverso 1 lettere a–e.

*Art. 11 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) determina gli esami genetico-molecolari che i laboratori diretti da uno specialista con un titolo di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere b–f possono effettuare. A tal fine, tiene conto dei requisiti tecnici necessari all'esecuzione dei singoli esami.

## IV

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

<sup>2</sup> Gli articoli 46 capoverso 1 lettera f e 50b entrano in vigore il 1° luglio 2017.

9 dicembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
Johann N. Schneider-Ammann  
Il cancelliere della Confederazione,  
Walter Thurnherr

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

